



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO "STATUTO"

(Approvato con delibera n. 22 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 10.04.2017 e aggiornato con delibera n. 10 in data 20.04.2021)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

E' istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano (di seguito anche C.O.A.) l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bolzano (di seguito anche O.C.C.).

Art. 2 Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A..

I fondi per il funzionamento dell'O.C.C. sono dati dalle entrate derivanti dalla sua attività.

Nella eventualità di loro insufficienza il C.O.A. provvederà alla eventuale erogazione a conguaglio.

L'O.C.C. è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del C.O.A. secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'O.C.C., nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'Organismo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento della sua attività.

Art. 3 Scopo e competenza

L'O.C.C. ha lo scopo di provvedere alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui legge 27.01.2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n.17.12.2012, n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

L'O.C.C. svolge pertanto le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 4 Sede

1. L'O.C.C. ha sede a Bolzano nei locali, esistenti in Piazza Tribunale n.1, sede del COA e dell'ODMF.

Art. 5 Personale dipendente

L'O.C.C. si avvale, unitamente all'O.D.M.F. (Organismo di Mediazione Forense) di Bolzano dei dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine.



I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito di detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, dovendo ogni pagamento avvenire a mezzo bonifico bancario, con pago-bancomat, carta di credito o assegno.

TITOLO II ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 Organi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bolzano

Organi dell'O.C.C. sono il Referente (R.), il Consiglio Direttivo (C.D.), la Segreteria Amministrativa e il Coordinatore Scientifico (C.S.), per la cui disciplina si rinvia all'allegato *Regolamento*, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 7 Funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bolzano

Il funzionamento dell'O.C.C. è disciplinato dall'allegato *Regolamento*, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

TITOLO III LA CONTABILITÀ DELL'ORGANISMO

Art. 8 Dei mezzi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bolzano

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'O.C.C. utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti.

L'O.C.C. è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 9 Entrate e uscite

Sono entrate dell'O.C.C. i proventi derivanti dalle procedure.

Sono uscite dell'O.C.C. i compensi, debitamente fatturati, dei gestori e dei soggetti a loro assimilabili e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

Le entrate e le uscite dell'O.C.C. confluiscono in appositi capitoli del bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del C.O.A.

Art. 10 Controlli sulla gestione contabile

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.C.C. è affidata al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio revisore contabile. Il Tesoriere è comunque tenuto a depositare al C.O.A., ogni anno, il rendiconto contabile-finanziario della gestione dell'O.C.C.



Il C.O.A. entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, anche in base alla relazione del revisore contabile, alla sua approvazione.

Art. 11
Delle entrate

Le entrate dell'O.C.C. sono utilizzate per compensare le uscite del C.O.A. derivanti dalle attività dell'O.C.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

"spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.C.C.;

"spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'O.C.C. ;

"altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.C.C.;

"spese personale straordinarie": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria dell'O.C.C.;

TITOLO IV
ORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 12
Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

Ogni modifica del presente Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal C.O.A.

Art. 13
Allegati

Costituisce allegato del presente statuto il regolamento.

* * *